



MELIDE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SCOLASTICI

| | |
|---|--|
| Scopo | Art. 1 Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di prelievo delle tasse d'uso e delle tasse di frequenza per le diverse attività e prestazioni dell'Istituto scolastico. |
| Prestazioni | Art. 2 ¹ L'Istituto può fornire le seguenti prestazioni a favore degli allievi e delle famiglie: a) refezione scuola dell'infanzia; b) scuola fuori sede; c) doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori dal calendario scolastico); d) uscite di studio e giornate sportive. ² Ogni prestazione è regolamentata da disposizioni particolari ed è subordinata a criteri di programmazione, tempo e disponibilità finanziaria del Comune. |
| Partecipazione finanziaria | Art. 3 ¹ A parziale copertura dei costi è richiesta la partecipazione finanziaria delle famiglie sulla base del tariffario emanato dal Municipio, che stabilisce anche le modalità di riscossione. ² Per allievi non domiciliati la partecipazione finanziaria a carico della famiglia di cui all'art. 5 può essere aumentata fino ad un massimo del 75%, tenuto conto del principio della copertura dei costi. ³ Nella determinazione della tassa il Municipio tiene in considerazione i costi del servizio. |
| Debitori della partecipazione | Art. 4 La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido. |
| Ammontare della partecipazione alle famiglie | Art. 5 Il Municipio stabilisce la partecipazione finanziaria delle famiglie entro i limiti seguenti: a) refezione scuola dell'infanzia da Fr. 50.- a Fr. 110.- mensili b) scuola fuori sede da Fr. 80.- a Fr. 150.- per settimana c) doposcuola e attività educative parascolastiche (comprese le attività fuori calendario scolastico)* da Fr. 10.- a Fr. 100.- per corso |



MELIDE

d) uscite di studio e giornate sportive
da Fr. 10.- a Fr. 50.- per attività

*La partecipazione finanziaria può variare a seconda della durata del corso e dei costi generati dall'animazione e dai materiali impiegati.

Restano riservate le disposizioni della Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni e di eventuali altre leggi speciali.

Esecutività

Art. 6

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli articoli 80 Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento e art. 28 Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.

Vie di contestazione

Art. 7

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Entrata in vigore


Art. 8

Il presente regolamento entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio con risoluzione n° 322 del 29.3.2011

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 28.7.2011

Approvato dalla Sezione enti locali con risoluzione n° 150-RE-11600 del 5.10.2011





MELIDE

SOMMARIO

| | |
|---|---|
| Art. 1 - Scopo | 1 |
| Art. 2 - Prestazioni | 1 |
| Art. 3 - Partecipazione finanziaria..... | 1 |
| Art. 4 - Debitori della partecipazione..... | 1 |
| Art. 5 - Ammontare della partecipazione alle famiglie | 1 |
| Art. 6 - Esecutività | 2 |
| Art. 7 - Vie di contestazione..... | 2 |
| Art. 8 - Entrata in vigore | 2 |
